



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL' INSTALLAZIONE E DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA INTERNA ED ESTERNA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Approvato con Delibera del Commissario ad Acta n.48 del 04/12/2023

Indice generale

<u>Art. 1 – Definizioni.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 2 – Finalità.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 3- Responsabili del Trattamento ex art. 28 del Regolamento Ue n. 2016/679 e Personale Autorizzato a Trattare i Dati.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 4 – Il Designato Primario al trattamento delle immagini.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 5 - Funzioni del Designato Primario al trattamento delle immagini.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 6 - Nomina dei Designati Secondari al trattamento delle immagini.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 7 - Modalità di Trattamento.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 8 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 9 - Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 11 - Diritti dell'Interessato.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 12 – Misure di sicurezza.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 13 - Valutazione d'Impatto Privacy (DPIA).....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 17 - Comunicazione.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 18 - Disposizioni attuative e di rinvio.....</u>	<u>12</u>

Premesso che:

VISTO il Regolamento UE n. 2016/679 ed il Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018;

VISTO il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;

VISTE le linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi di videosorveglianza del 29 gennaio 2020;

PRESO ATTO dell'art. 3.1 del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" e di quanto suggerito dalle Linee guida EDPB ai punti 7.1 e seguenti che prevedono:

- a) una informativa di primo livello agli interessati che devono essere informati dell'accesso o del transito in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, come da modello semplificato di informativa "minima" individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori;
- b) Un'informativa di secondo livello con un avviso circostanziato, che riporti gli elementi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione dei dati raccolti;

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- d) **limitazione di trattamento**: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- e) **profilazione**: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.
- f) **pseudonimizzazione**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano

attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

- g) **archivio**: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- h) **titolare del trattamento**: la Città Metropolitana di Palermo, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- i) **responsabile esterno del trattamento**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, (es. società che effettuano la manutenzione agli impianti di videosorveglianza);
- j) **designato primario** : la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- k) **designato secondario** la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal Designato primario;
- l) **destinatario**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi;
- m) **terzo**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- n) **consenso dell'interessato**: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- o) **violazione dei dati personali**: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- p) **rappresentante**: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento, rappresentante del Titolare;
- q) **autorità di controllo**: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51.

Art. 2 – Finalità

1. Il Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Palermo, nella persona del Sindaco Metropolitan pro tempore.
2. La Città Metropolitana di Palermo, mediante l'installazione e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza vuole potenziare gli strumenti in suo possesso per :
 - ✓ prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;

- ✓ tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Metropolitana e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - ✓ il controllo di determinate aree;
 - ✓ in materia di sicurezza urbana.
3. La videosorveglianza è uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione e degli interventi di chi è preposto a tutelare le esigenze di sicurezza;
 4. Il sistema si compone di una rete di telecamere connesse nella rete dell'Ente che forniscono immagini alla postazione centrale di controllo degli accessi all'Ente. Le immagini possono essere esaminate da remoto, da persone autorizzate, in orari di assenza dal servizio del personale o in giorni festivi, qualora siano stati segnalati allarmi per intrusione, incendio o altro. Le videocamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna. Le immagini saranno visibili presso la postazione centrale di controllo degli accessi all'Ente
 5. Le telecamere sono installate nelle seguenti aree:
 - 1) esterne:
 - cortile interno
 - passo carraio ingresso;
 - parcheggio auto;
 - 2) interne :
 - atrio ingresso
 - piano terra;
 - primo piano;
 - secondo piano;
 - seminterrato ala bar

Art. 3 - Responsabili del Trattamento ex art. 28 del Regolamento Ue n. 2016/679 e Personale Autorizzato a Trattare i Dati

1. Il Titolare del trattamento dei dati autorizza per iscritto tutte le persone fisiche e giuridiche autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
2. Deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il Titolare si avvalga di collaboratori esterni.
3. In tal caso sarà nominata, come Responsabile esterno del trattamento dei dati, la Società fornitrice del servizio di gestione e di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza.
4. E' stato individuato il personale autorizzato, come riportato nell'Allegato n.1, e sono stati individuati i vari livelli di accesso, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. copiare, spostare l'angolo della visuale, modificare lo zoom, etc.).

Art. 4 – Il Designato Primario al trattamento delle immagini

1. Il dipendente individuato della Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile è Designato Primario al trattamento dei dati personali rilevati, nella specie delle immagini. Alla nomina provvede il Sindaco Metropolitanamente coadiuvato dalla Direzione Servizi Generali e Istituzionali - Ufficio Protezione Dati.
2. Il Designato Primario al trattamento delle immagini deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente regolamento.

della sicurezza e delle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Designato Primario del trattamento delle immagini procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni.
4. I compiti affidati al Designato Primario al trattamento delle immagini devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli autorizzati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il Designato Primario al trattamento delle immagini custodisce le credenziali per l'accesso al DVR (Digital Video Recorder).
7. Il Designato Primario del trattamento delle immagini è responsabile della gestione e del trattamento delle immagini. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento dei dati e delle immagini in conformità agli scopi perseguiti dall'Ente ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Art. 5 - Funzioni del Designato Primario al trattamento delle immagini

1. Il Designato Primario al trattamento delle immagini:
 - adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
 - cura le informative di cui all'art. 13 del Regolamento Ue n. 2016/679, che devono essere redatte in ossequio alle prescrizioni delle Linee Guida dell'EPDB n. 3/2019;
 - **evade, in nome e per conto del Titolare del trattamento, e su precise istruzioni ricevute per iscritto da quest'ultimo, le richieste trasmesse dagli interessati, ai sensi degli articoli da 15 al 22, entro 30 (trenta) giorni dalla loro ricezione;**
 - **evade, in nome e per conto del Titolare del trattamento, le richieste di informazioni pervenute dal Garante della protezione dei dati personali, secondo le modalità e i tempi in esse indicati;**
 - dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
 - informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali, suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà, affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
 - comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 6 - Nomina dei Designati Secondari al trattamento delle immagini

1. Il Titolare del trattamento designa e nomina i designati secondari a cui affida i compiti

specifici e le prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

2. Alle immagini in diretta provenienti dalle varie videocamere possono accedere in qualunque momento: Il personale in pronta reperibilità può accedere alla visione delle immagini soltanto negli orari di chiusura. L'accesso alle immagini può avvenire:
 - o per le operazioni di gestione, tramite PC collegato alla rete interna dell'Ente;
 - o per le operazioni di monitoraggio del personale per l'accoglienza, attraverso lo schermo installato presso la portineria;
 - o per le operazioni di visualizzazione dal vivo, da parte del personale di pronta reperibilità durante le ore di chiusura del palazzo, tramite l'apposita APP installata su device mobili.
- 3 I Designati secondari andranno nominati tra il personale che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Art. 7- Modalità di Trattamento

1. Il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Ente sarà improntato, in linea con i principi fondamentali sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679, ai principi di correttezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, liceità, necessità, proporzionalità e limitazione delle finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone, come prescritto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08/04/2010. Con riferimento ai principi di pertinenza e minimizzazione dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo art. 8 immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.
2. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
3. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.
4. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell' art. 4 della Legge 20/05/1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.
5. Per quanto non risulti disciplinato dal presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 8 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Il Designato Primario al trattamento delle immagini potrà provvedere a registrare le immagini e a darne immediata comunicazione al Titolare qualora le immagini contengano fatti che

possono portare ad ipotesi di reato o ad eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica.

2. In tali casi, in deroga o quanto prescritto nelle modalità di ripresa definita dal precedente art. 7, il Designato primario al trattamento delle immagini potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Art. 9 - Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici

1. Le immagini sono archiviate in automatico su supporto digitale (hard disk) all'interno del DVR.
2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dai soggetti autorizzati.
3. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.
4. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
5. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte, per un periodo di tempo di 7 giorni è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
6. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.
7. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, anche eventualmente mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

APP di gestione del sistema di videosorveglianza

1. E' stata adottata e profilata una APP utilizzabile solo dai dipendenti in reperibilità in ambiente Android/IOS, per la visualizzazione delle immagini in tempo reale e soltanto negli orari di chiusura degli edifici in cui ha sede la Città Metropolitana di Palermo.
2. Tale APP è utilizzata ed installata su device mobili.
3. L'APP è progettata per garantire il massimo livello di sicurezza e protezione dei dati sensibili (rispettando quindi il principio Privacy "by design").

Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. La Città Metropolitana di Palermo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del

Regolamento Ue n. 2016/679 e dalle Linee Guida dell'EPDB n. 3/2019, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, mediante un'informativa semplificata che deve contenere tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita.

2. Tale informativa dovrà rinviare, mediante indicazione del link del sito internet istituzionale, ad un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Regolamento Ue n. 2016/679, consultabile nel sito internet medesimo e/o affisso in bacheche o locali dell'Ente.
3. Il cartello, contenente l'informativa semplificata, deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera ed essere posizionato nel raggio di azione della videocamera.

Art. 11 - Diritti dell'Interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - di essere informato sugli estremi identificativi del titolare oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - di ottenere, a cura del Titolare, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, dagli eredi o da chi agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni. (vedi Allegati n. 2 e 3).
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Misure di sicurezza

1. L'accesso alle immagini e ai dati del sistema di videosorveglianza dovrà avvenire solo attraverso credenziali di autenticazione, consistenti in un codice per l'identificazione dell'Autorizzato (userid) associato ad una parola chiave (password) riservata e differente dalle altre, che deve essere composta da almeno otto caratteri, non contenenti riferimenti agevolmente riconducibili al Designato, che sia modificata dal medesimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi e qualora si verifichi il trattamento delle categorie particolari di dati personali e/o dei dati relativi a condanne penali e a reati, sia modificata almeno ogni tre mesi.
2. Il sistema di videosorveglianza deve essere adeguatamente protetto sia contro il rischio di intrusione dell'azione di programmi idonei a danneggiarlo, sia dall'azione di programmi che possano compromettere o alterare il suo funzionamento.
3. Provvedere a distruggere supporti removibili, contenenti categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali e a reati, oppure a renderli inutilizzabili in maniera tale da renderli inaccessibili a soggetti non autorizzati.
4. Il titolare deve designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate/designate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Art. 13 - Valutazione d'Impatto Privacy (DPIA)

1. Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE n. 2016/679 il Titolare provvederà ad effettuare una Valutazione d'Impatto Privacy, al fine di valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento effettuato mediante il ricorso agli impianti di videosorveglianza.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - distrutti;
 - conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dal Regolamento Ue n. 2016/679, artt. 15-21, e dagli artt. 2 decies e 160 bis del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, modificato dal Dlgs n. 101/2018.

Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata dalla normativa vigente (Regolamento Ue n. 2016/679, Dlgs n. 196/2003 e successive modificazioni; Provvedimento del Garante del 08.04.2010; Linee Guida EPDB n. 3/2019).

Art. 17 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte della Città Metropolitana di Palermo a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Designato primario e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 18 - Disposizioni attuative e di rinvio

1. Per tutto quanto non risulti disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679, alle linee guida EDPB n. 3/2019 ed al provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010.

Allegato n.1 al Regolamento per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza interna approvato con provvedimento n. del

ELENCO PERSONALE AUTORIZZATO AD ACCEDERE ALLE IMMAGINI

Cognome e Nome	Ruolo	Profilo (amministratore, utente etc...)	Accesso alle immagini	Attività svolte
	Designato Primario	Amministratore	X	Gestione del sistema di videoregistrazione
	Designato Secondario	utente	X	Visione telecamere ingresso Pronta reperibilità per le emergenze
	Designato Secondario	utente	X	Visione telecamere ingresso; Pronta reperibilità per le emergenze
	Designato Secondario	utente	X	Visione telecamere ingresso; Pronta reperibilità per le emergenze
	Designato Secondario	utente	X	Visione telecamere ingresso; Pronta reperibilità per le emergenze
	Designato Secondario	utente	X	Visione telecamere ingresso; Pronta reperibilità per le emergenze
	Designato Secondario	utente	X	Visione telecamere ingresso; Pronta reperibilità per le emergenze
	Designato Secondario	utente	X	Visione telecamere ingresso
	Designato Secondario	utente	X	Visione telecamere ingresso
	Designato Secondario	utente	X	Visione telecamere ingresso,
	Designato Secondario		X	Pronta reperibilità per le emergenze
	Designato Secondario		X	Pronta reperibilità per le emergenze

Allegato n. 2 al Regolamento per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza sul territorio approvato con provvedimento n. del

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Titolare del trattamento, indicato nell'informativa.

L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.

L'istanza potrà essere indirizzata alla Città Metropolitana di Palermo

Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.

Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:

- il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
- presenza di altre persone,
- attività svolta durante le riprese.

Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.

Il Designato Primario del trattamento delle immagini accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò, insieme al Titolare del trattamento, darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Titolare del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

Allegato n.3 al regolamento per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza sul territorio approvato con provvedimento n.....del.....:

RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento Ue n. 2016/679, richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. Luogo o luoghi di possibile ripresa
.....
 2. Data di possibile ripresa.....
 3. Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)
 4. Abbigliamento al momento della possibile ripresa
 5. Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)
.....
 6. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi)
.....
 7. Attività svolta durante la possibile ripresa
- Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

In fede
(Luogo e data)

(firma leggibile)
.....

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra

ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi degli artt. 15 -21 del Regolamento Ue n. 2016/679

Firma del ricevente la richiesta